

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Bosso Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Maggi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30.12.2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18.8.2000, n.267).
- ☐ è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. in data .
- ☐ in quanto soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art.126, c.3 del T.U. N.267/2000)
- ☐ in quanto richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, c.1, del T.U. n.267/2000).
- ☐ è stata trasmessa al Prefetto (art.135 del T.U. n.267/2000) con lettera n. in data
- Dalla Residenza Municipale lì 30.12.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Paolo Maggi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- DIVENUTA ESECUTIVA in data 31.12.2009
- ☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (ART.134, C.1, del T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo l'organo di controllo con nota n. in data comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.134, c.1, del T.U. n.267/2000)
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. n.267/2000)
- ☐ essendo stati trasmessi, in data i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data (art.133, c.2, del T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno , avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. in data (art.127, c.2 del T.U. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Paolo Maggi

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale lì 30.12.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI GREGGIO
PROVINCIA DI VERCELLI

(1) COPIA

DELIBERAZIONE N.22

Trasmessa al CO.RE.CO. Sezione di NOVARA
con elenco N.prot N.
in data.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del giorno 22.12.2009

Sessione (2).....Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA AL P.R.G.C. VIGENTE ART.17 COMMA 8 L.R. 56/77 AREA AD USO PUBBLICO PEC "SPESA INTELLIGENTE"

L' anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze Consigliare. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BOSSO CARLO	SI	
2	RIGOLONE GIANFRANCO	SI	
3	MANGOLINI MASSIMO		SI
4	SAVIO DANIELE		SI
5	LORENZETTI ENRICO	SI	
6	PAVAN SIMONE	SI	
7	ROLLINO GIANNI	SI	
8	STEVANI ANTONIO	SI	
9	TRADA CLAUDIO		SI
10	RINALDI GIAN CARLO	SI	
11	TAMBORELLI JURI	SI	
12	INFANTI SANTO	SI	
13	CASALVOLONE ANTONELLA	SI	
TOTALE		10	3

Assiste all' adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ...BOSSO CARLO..... nella sua qualità di (3) SINDACO.....assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

(1) Originale (oppure) copia - (2) Primaveraile, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc.

IL PRESIDENTE

Informa:

- che il piano regolatore vigente prevede nell'area produttiva di proprietà della ditta "SPESA INTELLIGENTE" (ZONA NORD) un'area a destinazione "uso pubblico" il tutto inserito nel contesto di un PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO;
- che la stessa società ha prodotto il progetto del PEC riguardante l'intero comparto produttivo/commerciale nella quale si propone la traslazione di tale area nella zona posta a sud in prossimità della viabilità pubblica all'incrocio con l'ingresso nell'area ex Paramatti;

Visto l'art. 17, comma 8, L.R. 05.12.1977 n.56 che cita :

"8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. ".....;

Propone la modifica del PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 05.12.1977 n. 56, relativamente all'area ad uso pubblico contenuta nel Piano Urbanistico Esecutivo a destinazione produttiva "spesa intelligente", senza alterare i parametri del Piano Regolatore Comunale, nei termini contenuti nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE sulla proposta di deliberazione esprime parere tecnico FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Paolo Maggi

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale;

CON voti favorevoli n. 10 contrari n. == astenuti n. == resi per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1. di approvare la presente variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 8 L.R. 56/77 composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato A – Relazione illustrativa
- Tavola Variante Parziale al P.R.G. Vigente – scala 1:2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. === , astenuti n. ===, palesemente espressi:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

1

2

COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

1[^] MODIFICA AL P.R.G.C.

L.R. 56/ 77 e s.m.i. ART.17 comma n.8

Elaborato -A-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSE

Visto che il piano regolatore vigente prevede nell'area produttiva di proprietà della ditta "SPESA INTELLIGENTE" (ZONA NORD) un'area a destinazione "uso pubblico" il tutto inserito nel contesto di un PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO;

Visto che la stessa società ha prodotto il progetto del PEC riguardante l'intero comparto produttivo/commerciale nella quale si propone la traslazione di tale area nella zona posta a sud in prossimità della viabilità pubblica all'incrocio con l'ingresso nell'area Paramatti;

Visto l'art. 17, comma 8 L.R. 05.12.1977 n.56 che cita :

..... "8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:



- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazioni e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. ".....";

per quanto sopra espresso

si propone la modifica del PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 05.12.1977 n.56, relativamente all'area ad uso pubblico contenuta nel Piano Urbanistico Esecutivo a destinazione produttiva " spesa intelligente . Tutto ciò senza alterare i parametri del Piano regolatore Comunale .

ALLEGATI

- 1- ESTRATTO PLANIMETRICO P.R.G.C. VIGENTE



comune di GREGGIO


provincia di VERCELLI

VARIANTE


PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE

LEGENDA

USI PRODUTTIVI




AREE PER USI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ESISTENTI




AREE PER USI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVA PREVISIONE


USI COMMERCIALI, TERZIARI, DIREZIONALI



AREE PER USI COMMERCIALI E TERZIARI ESISTENTI




AREE PER USI COMMERCIALI E TERZIARI DI NUOVA PREVISIONE




AREE PER USI MISTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TERZIARI IN GENERE
produtt/artig.90% - comm. terz. 10%

USI AGRICOLI



AREE PER USI COMMERCIALI E TERZIARI ESISTENTI

ZONE PUBBLICHE



AREE A STANDARD URBANISTICI

